



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

***** COPIA *****

Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n. 215 del 07/06/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO FIT ALLA A.S.D. SPORT ACADEMY. CONTRATTO REP. 1596/2016. RIMBORSO SPESE UTENZE GAS METANO ED ENERGIA ELETTRICA PERIODO 6/6/2017-8/8/2017. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Frabotta Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 07/06/2018.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Giancola Lucia

Oggetto: Affidamento in gestione del “Centro FIT” alla A.S.D. Sport Academy. Contratto rep. 1596/2016. Rimborso spese utenze gas metano ed energia elettrica periodo 6/6/2017-8/8/2017. Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(Il.pp., patrimonio e protezione civile)

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 28/4-1 del 01/08/2015 con cui al sottoscritto è stato conferito, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l'incarico di responsabile del Settore IV (Il.pp., patrimonio e protezione civile) del Comune di Castel di Sangro;

VISTA la deliberazione n. 55 del 05/07/2016, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha stabilito di rinnovare il contratto di gestione dell'impianto sportivo comunale denominato “centro FIT” in favore della Associazione Sport Academy avente sede legale in Castel di Sangro;

DATO ATTO che, in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione, con la Associazione Sport Academy è stato stipulato il contratto Rep. 1596 in data 2/12/2016;

RILEVATO che il predetto contratto prevede che nel periodo giugno – agosto di ogni anno l'impianto venga messo a disposizione della Federazione Italiana Tennis per lo svolgimento dei corsi estivi organizzati dalla stessa Federazione;

RILEVATO che ai fini della predetta utilizzazione dell'impianto sportivo da parte della Federazione Italiana Tennis è stata sottoscritta in data 01/06/2011 apposita convenzione fra Comune, Federazione Italiana Tennis e FIT Servizi Srl quale società che organizza e gestisce i corsi estivi;

DATO ATTO:

- che nella convenzione sottoscritta in data 01/06/2011 è previsto che la FIT servizi Srl rimborsi al Comune le spese per le utenze di cui è dotato l'impianto sportivo (gas metano, energia elettrica ed acqua);
- che la Associazione Sport Academy, intestataria delle utenze del Centro FIT nell'anno 2017 ha comunicato i consumi energetici del periodo di utilizzazione dell'impianto da parte di FIT Servizi Srl (6/6/2017 – 8/8/2017) quantificandole in € 2.380,00 ed ha contestualmente chiesto il rimborso delle somme;
- che con nota del 12/04/2018 (prot. il Comune ha chiesto alla FIT Servizi Srl il rimborso della predetta somma;

RILEVATO che la FIT Servizi Srl ha provveduto al rimborso delle somme in data 05/06/2018;

RITENUTO pertanto disporre la liquidazione dell'importo di € 2.380,00 in favore dell'Associazione Sport Academy atteso che la stessa, in qualità di titolare delle utenze energetiche, provvede direttamente al pagamento delle relative fatture;

RITENUTO provvedere in merito e disporre l'impegno di spesa propedeutico alla liquidazione delle somme;

VISTI gli artt. 107, 109, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 2) Di impegnare l'importo di € 2.380,00 sul Cap. 40025 del corrente bilancio.
- 3) Di disporre la liquidazione dell'importo di € 2.380,00 in favore della Associazione Sport Academy quale rimborso delle spese per utenze energetiche nel periodo 6/6/2017-8/8/2017 nel quale l'impianto sportivo comunale denominato "centro FIT" è stato utilizzato dalla FIT servizi Srl.
- 4) Di dare atto che il rimborso di che trattasi non risulta assoggettato alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010.
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nelle forme previste dai vigenti regolamenti comunali e dalla normativa in materia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Elio Frabotta)

Allegato "A"

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Provincia dell'Aquila)

Rep. n.

----ooOoo----

Scrittura privata autenticata

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO
"CENTRO F.I.T."

L'anno duemilasedici, il giorno (.....) del mese di in Castel di Sangro, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Castel di Sangro, con la presente scrittura privata redatta in unico originale,

TRA

- Il Comune di Castel di Sangro, rappresentato dall'ing. Elio Frabotta nato a San Miguel (Argentina) il 21/04/1959, nella sua qualità di Responsabile del Settore IV (Il.pp. Patrimonio e Protezione Civile) del Comune, all'uopo autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, codice fiscale 82000330660 – P. I.V.A. 00092140664, di seguito, per brevità "Concedente" o "Comune";

E

- l'avv. Aldo Di Ianni nato a Villetta Barrea l'11/09/1953, residente in Castel di Sangro, alla Via Panoramica n. 26/A, il quale interviene in questo contratto in qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "SPORT ACADEMY" (codice fiscale 01759180662), con sede legale in Castel di Sangro, alla Via Antonella D'Aquino n.1, c/o lo Studio Legale dell'Avv. Aldo Di Ianni, di seguito per brevità "Gestore" o "Associazione";

PREMESSO che:

- l'Associazione Sportiva Dilettantistica "SPORT ACCADEMY", gestore dell'impianto sportivo Comunale denominato "Centro FIT", giusta contratto in data 30/05/2011, rep. n. 1455, ha evidenziato il proprio interesse alla prosecuzione della gestione del predetto impianto ma, nel contempo, a rinegoziare il contenuto dello stesso, sulla evidente improrogabile necessità di interventi strutturali urgenti dei quali la struttura ha assoluto bisogno per svolgere adeguatamente la funzione a cui è chiamata, cresciuta per intensità, volume e qualità, ed individuati nel rifacimento completo delle superfici dei due campi da gioco coperti, nei quali si svolge l'intera attività invernale, nonché nei capi esterni in terra, con le conseguenti opere accessorie e connesse, evidenziando altresì come l'usura dei predetti campi sia oggettiva ed oggettivamente giustificata dal fatto che gli stessi sono stati realizzati ben sedici anni addietro, senza alcun intervento successivo.
- contemporaneamente, l'Associazione proponente ha esposto le oggettive motivazioni per le quali si è reso necessario pianificare l'esecuzione delle obbligazioni assunte dalla stessa nel contratto di gestione 30/05/2011, rep. n. 1455, conseguenza diretta dell'uso della struttura sportiva da parte di diversi soggetti durante i diversi periodi dell'anno, anch'essi parti in contratti con il Comune concedente;
- le predette obbligazioni sono state in parte quantificate, in parte sono stati individuati i parametri di quantificazione e, in parte, sono state già soddisfatte dalla Associazione;
- l'Associazione proponente ha formulato la propria proposta di rinegoziazione del contratto de quo, quantificando l'importo economico dell'investimento che assume di eseguire sulla struttura, per le opere innanzi specificatamente individuate, valutate in €. 110.000,00 (diconsi euro centodiecimila/00), oltre IVA, a fronte della durata del nuovo rapporto di anni quindici dalla firma del contratto, motivando la richiesta di tale termine, sia per la entità dell'investimento che, soprattutto, nella necessità di proseguire nell'attività sportiva in essere e progettare iniziative di più lungo respiro, quale quelle connesse alla vocazione primaria della Associazione che si caratterizza specificatamente nella cura sportiva dei bambini dall'età di cinque/ sei anni, fino a portarli ad attività agonistica nazionale e internazionale, come peraltro già in essere.
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 55 del 05/07/2016, preso atto delle proposte avanzate dalla Associazione Dilettantistica Sport Academy, con note in data 11/3/2016 e del 23/03/2016, acquisite al prot. 4166 e 4167, e 23/03/2016 ed inerenti il contratto rep.1455 del 30/05/2011, in virtù del quale la predetta associazione gestisce l'impianto sportivo comunale denominato "Centro FIT", finalizzate alla rinegoziazione del predetto contratto, in essere dal 30/5/2011 e scadente il 30/5/2017, ha disposto il rinnovo del contratto di gestione della struttura sportiva comunale denominata "Centro FIT", in favore della Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Academy, corrente in Castel di Sangro, alla via Antonella D'Aquino n.1, individuando gli elementi essenziali del nuovo contratto, nonché determinando le modalità per la estinzione delle obbligazioni in essere a carico della Associazione e relative al pagamento dei canoni scaduti e da corrispondere da parte della stessa; rimborso delle utenze, al netto delle quote a carico della FIT Servizi srl in corso di determinazione, entro il 31.12.2016 con obbligo di immediata intestazione di tutte le utenze; determinazione del termine di anni quindici di durata nel nuovo contratto a decorrere dalla data della deliberazione; manutenzione ordinaria, compresa la cura del verde, dell'intero impianto sportivo a carico della Associazione; investimenti sulla struttura con la

realizzazione delle opere proposte dalla stessa per un valore complessivo di €. 110.000,00 oltre IVA, con progetti approvati dalla Amministrazione Comunale; anni due dalla data di adozione della deliberazione per la esecuzione dei predetti interventi, con oneri e accessori e spese di direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza a carico della Associazione e presentazione al Comune della contabilità delle opere eseguite nelle forme previste dalla normativa in materia di OO.PP..

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Descrizione del servizio

1. Il Comune di Castel di Sangro, come sopra rappresentato, affida all'Associazione convenuta, di seguito denominata "Gestore", la gestione del Centro F.I.T. di Castel di Sangro, nel periodo annuale sotto specificato (vedasi art. 3). La gestione del Centro F.I.T. di Castel di Sangro viene affidata esclusivamente per perseguire le finalità di pratica dello sport e del tempo libero in relazione alla vocazione turistica del Comune di Castel di Sangro.

Articolo 2 – Consegna della struttura

1. Il gestore ha già la detenzione della struttura denominata Centro FIT, giusta il precedente contratto 30/05/2011, Rep. n. 1455. Dichiaro che l'impianto è, strutturalmente, funzionale ed idoneo all'espletamento delle attività che favoriscono lo sviluppo delle attività sportivo dilettantistiche in favore dei propri associati e tesserati, secondo le linee statutarie e regolamentari, nel rispetto delle norme di legge in materia di associazionismo sportivo dilettantistico.

Articolo 3 - Durata del contratto.

1. La gestione ha la durata di anni 15 (quindici), decorrenti dalla data della deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 05.07.2016 e, nell'arco di ciascun anno solare, è escluso dalla gestione il periodo 15 giugno - 30 agosto. In tale periodo, tuttavia, resta nella disponibilità del gestore il locale palestra, mentre il resto degli impianti in essere viene utilizzato dalla F.I.T. Servizi S.r.l. per la organizzazione dei raduni estivi del tennis. Alla scadenza dei quindici anni la possibilità di rinnovo verrà valutata sulla base della normativa vigente in materia.

Articolo 4 - Cessazione del rapporto

1. Alla cessazione del rapporto, ivi comprese le ipotesi di risoluzione e decadenza, il gestore è tenuto a restituire gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento per l'uso.

2. Le modalità di consegna e riconsegna annuali degli impianti per il periodo dal 15 giugno al 30 agosto di ciascun anno, sono descritte al successivo art.7.

Articolo 5 – Canone

1. Non è previsto alcun canone di locazione, stante l'investimento patrimoniale nella struttura per la realizzazione delle opere espressamente indicate e per un valore di €. 110.000,00 (diconsi euro centodiecimila/00), al netto di IVA, che il gestore eseguirà sull'impianto e che resteranno di proprietà del Comune, senza che il gestore possa avanzare pretesa alcuna per tale investimento.

Articolo 6 – Esecuzione delle opere

1. Il Gestore provvederà a sottoporre al Comune il progetto esecutivo delle opere da realizzare che l'Ente provvederà ad approvare prima della loro esecuzione. Le Opere dovranno essere eseguite entro due anni dalla data della Deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 05.07.2016, previa acquisizione di ogni necessaria autorizzazione e/o parere previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

2. Il Gestore si impegna a sostenere le spese per direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza e a presentare al Comune la contabilità finale delle opere eseguite nelle forme previste dalla normativa in materia di OO.PP..

Articolo 7 - Obblighi del gestore

1. Sono a carico del Gestore la manutenzione ordinaria dell'impianto nonché la cura del verde dell'intero impianto sportivo nonché, per tutta la durata del contratto e con esclusione del periodo di ciascun anno dal 15 giugno al 30 agosto, limitatamente agli impianti:

- a) le spese del consumo di metano, energia elettrica, acqua;
- b) le spese di pulizia;
- c) le spese per la riscossione delle tariffe e dei diritti relativi all'attività del centro sportivo;
- d) le spese per le utenze telefoniche esistenti all'interno della struttura;
- e) le spese per lo smaltimento dei rifiuti e per la disinfestazione;
- f) le spese relative alla gestione operativa dell'impianto;
- g) le spese per il personale utilizzato;
- h) le spese per le piccole riparazioni di cui all'Articolo 1609 del Codice Civile dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso;
- i) le spese di vigilanza e di custodia nonché ogni altro onere inerente il mantenimento e il funzionamento della struttura.

2. Il Gestore si impegna a rimborsare all'Ente le spese inerenti le utenze, al netto delle somme inerenti i consumi relativi ai periodi di utilizzazione dell'impianto da parte di FIT Servizi, entro il 31.12.2016, con obbligo di immediata intestazione delle utenze stesse.

3. Il Gestore, inoltre:

- a) usufruisce di tutte le attrezzature installate secondo il loro uso specifico;
- b) è direttamente responsabile per ogni eventuale danno nei confronti del Comune, salvo quelli inerenti la normale usura degli impianti e quelli dovuti a causa di forza maggiore;
- c) osserva e fa osservare le disposizioni stabilite dal Comune e dalle autorità sanitarie;
- d) osserva e fa osservare tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di igiene, sanità, sorveglianza, sicurezza e quant'altro necessario per l'apertura ed il funzionamento dell'impianto nel pieno rispetto delle leggi in vigore;
- e) assicura l'ingresso in qualsiasi momento al personale del Comune e della Azienda Sanitaria Locale comandato in servizio, per i controlli di istituto;
- f) assume idonea copertura assicurativa per eventuali danni alle attrezzature ed a terzi che potessero derivare dall'utilizzo improprio degli impianti, ritenendosi il gestore unico responsabile per eventuali danni ad essi;
- g) garantisce che l'impianto manterrà, solo ed esclusivamente, l'intestazione di "CENTRO F.I.T. DI CASTEL DI SANGRO". L'impegno come sopra dichiarato è condizione necessaria ed essenziale ai fini del presente affidamento.

Articolo 8 - Obblighi del Gestore relativi all'espletamento del servizio

Il Gestore ha l'obbligo espresso di garantire:

- a. la presenza annua di scuola tennis affiliata alla F.I.T., cui potranno accedere i residenti nel Comune e nell'Alto Sangro, nonché i turisti con speciale riferimento al Centro Turistico Integrato; la frequenza alla scuola dovrà avvenire con l'applicazione delle seguenti tariffe, fatte salve eventuali revisioni in aumento disposte con deliberazione di Giunta comunale:
 1. per corso base tennis, ragazzi fino ai sedici anni, costo massimo € 70,00 mensili, per due ore settimanali di tennis e un'ora di preparazione atletica;
 2. per i soci del Circolo Tennis e utenti del Centro Turistico Integrato, frequenza minima 20 ore settimanali, costo massimo € 12,00 per singolare e € 18,00 per doppio, escluso le spese di riscaldamento del campo, energia elettrica per la illuminazione degli stessi e l'uso delle docce da corrispondere a parte;
- b. l'attività di palestra, da espletarsi con attrezzature idonee e a prezzo libero al fine di consentire la copertura delle spese di gestione e dei costi sociali delle attività;
- c. lo sviluppo e la pratica dello sport sia per i ragazzi che per gli adulti;
- d. l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive che promuovano il turismo e il logo del Comune di Castel di Sangro a livello regionale e nazionale;
- e. la preferenza delle professionalità locali, se presenti, nelle eventuali collaborazioni necessarie;
- f. la disponibilità della struttura per l'utilizzo da parte della F.I.T. nel periodo giugno – agosto di ogni anno ad esclusione del fabbricato/locale palestra, per l'utilizzo del quale, peraltro, potranno essere presi accordi diretti tra le parti. Il gestore dovrà garantire altresì la utilizzazione da parte della Federazione di parte della struttura per l'organizzazione di manifestazioni di interesse nazionale previo rimborso delle sole spese di gestione;
- g. la disponibilità a consentire lavori di ampliamento e/o miglioramento della struttura in relazione a progetti approvati e finanziati;
- h. l'applicazione nei confronti dell'eventuale personale dipendente del trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

Articolo 9 - Obblighi dell'appaltatore in materia di tutela dei lavoratori

1. Il Gestore è tenuto a conformarsi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e tutela dei lavoratori; è altresì obbligato ad applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categorie, e dagli accordi integrativi locali.

2. Il medesimo è obbligato inoltre ad applicare il contratto e gli accordi anzidetti anche dopo la loro scadenza e fino all'avvenuta sostituzione ed anche nei rapporti con i soci. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dal Comune di Castel di Sangro o ad esso segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale comunicherà al Gestore e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.

Articolo 10 – Oneri a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune i seguenti oneri:

- a. le spese per l'eventuale adeguamento della agibilità igienico sanitaria della struttura;
- b. le spese per la manutenzione straordinaria degli impianti e delle opere edili.

2. Eventuali opere di migliorie dovranno essere concordate con il Comune e per esse si fa riferimento all'art. 1592 del Codice Civile; qualora venissero effettuate senza l'assenso scritto del Comune il gestore non ha

diritto ad alcuna indennità salva la facoltà della rimessione in pristino. Per le riparazioni necessarie ed urgenti si fa riferimento all'art. 1577 del Codice Civile.

Articolo 11 – Manifestazioni sportive

1. Il Gestore ed il Comune si impegnano a collaborare per la realizzazione di manifestazioni sportive, anche a livello nazionale, potendosi coinvolgere in tale progetto anche altri Enti Locali e Agenzie Regionali. L'impegno come sopra dichiarato è condizione necessaria ed essenziale ai fini del presente affidamento.

Articolo 12 – Divieto di cessione del contratto.

1. E' fatto divieto al gestore di procedere alla cessione anche parziale del contratto, salvo quanto espressamente previsto al punto f) del precedente art. 8, con la possibilità di affidare ad idonea associazione sportiva l'attività della palestra, in tal caso il relativo contratto dovrà essere comunicato al Comune ed accettato dallo stesso ai fini dell'eventuale subentro nella posizione del gestore fino alla scadenza naturale, e ciò nell'ipotesi di risoluzione anticipata per qualsiasi ragione del contratto principale. Il Comune si riserva di poter realizzare all'interno della struttura sia ex - novo, sia utilizzando parzialmente il fabbricato destinato ad uffici, una struttura bar – ristoro, partecipando all'Associazione la possibilità di realizzare a proprie cure e spese l'arredamento della predetta struttura al fine di ottenerne la gestione della stessa per un canone da quantificare e rapportato all'investimento da questi effettuato.

Articolo 13 - Osservanza delle norme di sicurezza.

1. Il Gestore è tenuto a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere, attenendosi alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza.

Articolo 14 – Risoluzione

1. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, nei casi previsti dalla legislazione vigente e dal codice civile, nonché, comunque, nei seguenti casi:

- a. reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;
- b. gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori nonché il rapporto di fiducia tra concedente e gestore;
- c. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato;
- d. ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'ente concedente vuole ottenere con il presente contratto.

2. Nelle ipotesi di cui sopra e, comunque, in caso di altra grave inadempienza il Comune, previa diffida, ha facoltà di recedere dal presente atto ai sensi del precedente Articolo 7, senza che il gestore o chi per esso nulla abbia a pretendere e salva ed impregiudicata la liquidazione dei danni subiti dal Comune. Nessuna responsabilità potrà ascrivere al Comune di Castel di Sangro in ordine alla gestione economica, amministrativa e contabile del Centro FIT, in quanto il gestore, garantendo di possedere tutti i requisiti per la conduzione della gestione in oggetto, se ne fa carico completo, ivi compreso l'aspetto fiscale.

3. E' causa di risoluzione del contratto il mancato pagamento e la mancata volturazione nei termini delle utenze pregresse nonché dei canoni pregressi, ammontanti a complessivi € 16.000,00 (diconsi euro sedicimila), in tre rate annuali con scadenza 30/06. Le parti danno atto che il Gestore ha provveduto al versamento dell'acconto pari ad € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila) in data 18.07.2016, di cui il concedente rilascia quietanza.

Articolo 15 – Controlli

1. Il Comune, in persona del Funzionario Responsabile, effettua controlli sulla regolare esecuzione di quanto descritto dalle norme contrattuali senza necessità di preavviso.

Articolo 16 – Controversie

1. Tutte le controversie che avessero a sorgere tra il Comune ed il Gestore sono di competenza del Foro di Sulmona.

Articolo 17 - Capacità a contrattare.

1 Il Gestore dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'Articolo 3 del D.L. 19/09/93 n. 369 convertito nella L. 15/11/93 n. 461 e successive modificazioni.

Articolo 18 – Garanzie

1. A garanzia della conservazione della struttura oggetto di gestione, il Gestore ha prodotto l'Atto di fidejussione n. A1411165220999 rilasciato da ALTAVERA – Consorzio garanzia FIDI, con sede in Roma, Via San Martino della Battaglia, n. 31, in data 07.11.2016, dell'importo di € 11.000,00.

2. Il Gestore si impegna a produrre apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Articolo 19 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rinvia alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 05.07.2016, ai Regolamenti comunali ed alle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 20 – Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del gestore. Le parti richiedono la registrazione a tassa fissa in quanto il contratto è assoggettato al regime IVA.

Del presente contratto è data lettura alle parti che lo confermano in quanto totalmente corrispondente alla loro volontà e, come segue, per ogni foglio, lo sottoscrivono.

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Ing. Elio Frabotta)

A.S.D. SPORT ACADEMY
(Avv. Aldo Di Ianni)

Per espressa approvazione della clausola contenuta all'articolo 14 (quattordici) del presente atto, ai sensi dell'art.1341 del codice civile, si approva:

per il Comune di Castel di Sangro

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Ing. Elio Frabotta)

A.S.D. SPORT ACADEMY
(Avv. Aldo Di Ianni)

Io sottoscritta dott.ssa Marisa D'Amico, nella qualità di Segretario Generale del Comune di Castel di Sangro, avvalendomi delle facoltà di cui all'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, dichiaro che le parti, meglio sopra generalizzate, della cui identità personale io Segretario Generale sono certa, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Castel di Sangro, lì 27 novembre 2016

VISTO per l'autenticità delle superiori firme
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Marisa D'Amico

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 20/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 20/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
